



# COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROVINCIA DI MILANO

P.zza San Rocco n. 9/A

Motta Visconti



Regione Lombardia



Parco del Ticino

33120  
Si certifica che il presente

pubblicato nella Sede Comunale da  
05-08-12 30-09-12 per

Ordinanza n.23

giorni 52 consecutivi

IL SINDACO

PRESO ATTO

- che l'eccessivo numero di colombi presenti sul territorio comunale costituisce causa di rischio igienico - sanitario, pur non potendo essere considerato una pericolosa fonte di infezioni specifiche, per il possibile pericolo di trasmissione all'uomo ed ad animali domestici, di malattie infettive e parassitarie;
- ✓ che è abitudine da parte di alcuni cittadini alimentare i piccioni con cibo lasciato agli angoli delle strade pubbliche o nei cortili privati incrementando così il numero dei colombi presenti;

CONSIDERATO

- ✓ che la presenza degli stessi oltre a causare danni al patrimonio pubblico, nonché il degrado che tale situazione, se non regolamentata, può recare all'ambiente urbano, con aggravio, tra l'altro, di costi per le operazioni di pulizia e manutenzione è altresì causa di problemi igienico sanitari derivanti dalle deiezioni dei piccioni e dalle carcasse degli stessi giacenti sulle strade, soprattutto nel periodo estivo;

RAVVISATA

- ✓ la necessità e l'urgenza di contenere il numero dei piccioni presenti nel centro abitato, per eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive nonché il degrado degli edifici pubblici e privati e dei monumenti;

VISTA

- ✓ la nota prot. n. 49375 del 19.06.2012 dell'ASL della Provincia di Milano 1 - Dipartimento di Prevenzione Medica - U.O.C. Sanità Pubblica - Abbiategrasso (MI) pervenuta la protocollo comunale in data 30 giugno 2012 n. 6118 a seguito di ns. richiesta di parere di competenza;

VISTO

- ✓ l'art. 50 c. 5 del D.L.gs n. 267/2000;
- ✓ la Legge Regionale 16 agosto 1993 n. 26 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria - in particolare l'art. 41, 4° comma;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 12.03.2010 ad oggetto: "Nuovi importi di pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative";

## ORDINA

I provvedimenti che seguono, dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza fino al 30.09.2012:

- ✓ è vietato a chiunque, fatto salvo espresse deroghe per interventi di carattere sanitario e scientifico, di alimentare i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero sul territorio comunale.
- ✓ è vietato non impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili.
- ✓ è vietato l'abbandono del mangime su tutto il territorio cittadino e, particolarmente, nelle zone limitrofe la casa di riposo, gli ambulatori medici, l'asilo nido, le scuole per l'infanzia, le scuole elementari e medie, le aree giochi bimbi.

## INCARICA

Il servizio di Polizia Locale di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Il messo Comunale di provvedere alla pubblicazione della presente Ordinanza.

### AVVERTE

Che, ferme restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, tenuto conto degli importi, minimo e massimo, all'uopo previsti dal Regolamento Comunale in materia.

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati con:

- l'applicazione della sanzione amministrativa di € 150,00, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 12.03.2010;
- l'applicazione dell'art. 650 C.P.

### AVVISA

che a norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Motta Visconti, 08.08.2012



**IL SINDACO**

**Laura Cazzola**